DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Art. 4-bis

Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti

Versione in vigore dal 10 novembre 2021, non più in vigore dal 20 luglio 2025 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-sicurezza-delle/art-4-bis-disposizioni-in-materia-di-servizio-di-trasporto-pubblico-non-di/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali · Art. 4-bis